



Comune di  
**CHIUSA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)  
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016  
<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it> e:mail [chiusasmichele@tin.it](mailto:chiusasmichele@tin.it)  
posta cert. protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

**REGOLAMENTO PER  
L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA  
SOSTA AUTOCARAVAN**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

# INDICE

Art. 1	pag. 1
Art. 2	pag. 1
Art. 3	pag. 1
Art. 4	pag. 1
Art. 5	pag. 2
Art. 6	pag. 2
Art. 7	pag. 2
Art. 8	pag. 2
Art. 9	pag. 3
Art. 10	pag. 3
Art. 11	pag. 3
Art. 12	pag. 3
Art. 13	pag. 4
Art. 14	pag. 4
Art. 15	pag. 4

## **Articolo 1**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta autocaravan, in seguito citata come "area camper" sita in Chiusa di San Michele, Via Pragallo.

Il Regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

## **Articolo 2**

Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 267/2000;
- Legge 689/1981;
- Legge regionale 31/08/1979, n. 54 e s.m.i.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## **Articolo 3**

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lettera m) del D.Lgs 285/92 cioè: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H), del D.Lgs 285/1992.

## **Articolo 4**

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 5 autocaravan contemporaneamente.

## **Articolo 5**

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento.

E' consentita, limitatamente a n. 2 piazzuole/aree, la sosta mensile.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper.

## **Articolo 6**

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita.

E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service.

## **Articolo 7**

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

E' permesso altresì l'allacciamento all'energia elettrica esclusivamente alla presa di corrente in corrispondenza della piazzola assegnata; tale allacciamento deve essere realizzato con mezzi e modi tali da non minacciare la sicurezza.

## **Articolo 8**

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi, l'asportazione e il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti di lancio.

E' altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno o l'obbligato in solido dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori, con sacchi chiusi e legati, e nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 9**

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe ed agli abbonamenti mensili stabiliti dalla Giunta Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite con specifica delibera di Giunta Comunale. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo e comunque non superiore alle 48 ore.

I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

## **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6, del D.Lgs. 285/1992.

## **Articolo 11**

L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

## **Articolo 12**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa ed il pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 ai sensi della legge 689/81 art. 10 e pagabili in contanti presso l'Ufficio di Polizia Municipale o tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune di Chiusa di San Michele.

## **Articolo 13**

Il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81.

In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

## **Articolo 14**

Le integrazioni e le modifiche del presente Regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti.

## **Articolo 15**

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

